

CIRCOLARE N. 1 DEL 31 DICEMBRE 2005

NOVITA' IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E AMBIENTE

VIBRAZIONI

G.U. n. 220 - 21/9/2005

D.Lgs. 19 agosto 2005, n.187

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI MECCANICHE - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

**E' entrato in vigore il 6 ottobre 2005** il decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale inerente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche in attuazione della direttiva 2002/44/CE.

Tale decreto prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Il decreto tiene comunque conto delle indicazioni fornite dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il campo di applicazione di questo decreto sono le **vibrazioni meccaniche**, suddivise in 2 categorie, le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e quelle trasmesse al corpo intero. Vengono specificati quali sono i valori limite di esposizione e i valori d'azione giornalieri normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore.

Vengono ribaditi quali sono gli obblighi del datore di lavoro in termini di misurazione e valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori, come già espresso nell'articolo 4 del decreto legislativo 626/94.

Dal punto di vista della sorveglianza sanitaria, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione rientrano in quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 626/94.

All'articolo 9 del nuovo decreto legislativo vengono previste delle deroghe nei settori di navigazione marittima e aerea anche se solo in circostanze debitamente giustificate.

Vengono concesse anche deroghe nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione.

In questo caso la deroga può essere concessa solo a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione.

In ogni caso le deroghe sono concesse per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente.

**Gli obblighi di misurazione e valutazione disposti dal presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.**

ATTREZZATURE DI LAVORO

Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n°  
96 del 27/04/2005

Legge n° 62 del 18/04/2005

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

Il legislatore italiano, a seguito della sentenza C-65/01 della Corte di giustizia delle Comunità europee, che dichiarava l'Italia inadempiente relativamente alla Direttiva 89/655/CE, ha introdotto delle modifiche alla normativa relativa all'uso delle attrezzature di lavoro.

Con la legge 18 aprile 2005, n. 62, ha infatti aggiunto alcuni commi all'articolo all'articolo 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) e all'allegato XV del D.lgs 626/94. **Sulla base delle recenti disposizioni è esplicitamente detto che il datore di lavoro deve rendere più sicure le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.**

L'adeguamento, da effettuarsi sulla base dei requisiti del paragrafo 2-bis dell'allegato XV, doveva avvenire entro il **12 novembre 2005** (entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 62/2005).

ADR 2005

Suppl.G.U. n. 236 -  
10/10/2005

Decreto 23 settembre 2005

Pubblicazione della traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2005 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005 in materia di trasporto di merci pericolose su strada.

## Protezione Ambiente Sicurezza – via Lana n. 1 – FLERO (BS)

Il legislatore italiano, a seguito della sentenza C-65/01 della Corte di giustizia delle Comunità europee, che dichiarava l'Italia inadempiente relativamente alla Direttiva 89/655/CE, ha introdotto delle modifiche alla normativa relativa all'uso delle attrezzature di lavoro.

Con la legge 18 aprile 2005, n. 62, ha infatti aggiunto alcuni commi all'articolo all'articolo 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) e all'allegato XV del D.lgs 626/94. Sulla base delle recenti disposizioni è esplicitamente detto che il datore di lavoro deve rendere più sicure le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

L'adeguamento, da effettuarsi sulla base dei requisiti del paragrafo 2-bis dell'allegato XV, dovrà avvenire entro il 12 novembre 2005 (entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 62/2005).

### I.P.P.C. – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA PER L'INQUINAMENTO

BURL N. 15 del 11/4/2005	Decreto dirigente unità organizzativa 24 marzo 2005, n. 4614	Calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale/IPPC relativamente agli impianti esistenti esercitanti le attività industriali previste dall'allegato 1 del d.l.gs. 372/99 ad esclusione delle attività di cui al punto 6.6
BURL N. 1 del 31/1/2005	Delib. Giunta Regionale 16 dicembre 2004, n. 7/19902	Disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni «IPPC». D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.)» - Obiettivo P.R.S.: 9.7.1. «Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico»
Suppl.G.U. n. 93 - 22/4/2005	D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59	Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Suppl. G.U. n. 135 - 13/6/2005	Decreto 31 gennaio 2005	Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

### SITI DA BONIFICARE

BURL n. 9 del 1/3/2005	Regolamento Regionale 28 febbraio 2005, n.1	Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica dei siti inquinati
	Regolamento Regionale 28 febbraio 2005, n.2	Disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell'art.13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.471, in attuazione dell'art.17, comma 1, lettera h), della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26
G.U. n. 159 - 11/7/2005	Decreto 2 maggio 2005, n.127	Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.

### AUTORIZZAZIONE EMISSIONI GASOSE

2 - 10/1/2005	Delib. Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. 7/20043	Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse. Obiettivo P.R.S. n. 9.7.1.: adeguamento, revisione e sviluppo della normativa regionale in materia di inquinamento atmosferico
26 - 28/6/2005	Delib. Giunta Regionale 24 marzo 2005, n. 7/21204	«Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.P.R. 203/88» in materia di agenti inquinanti e inquinamento prodotto dagli impianti industriali. Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alla Regione e alle Province lombarde. Obiettivo 9.7.1
27 - 5/7/2005	Delib. Giunta Regionale del 22 giugno 2005, n. 8/196	Integrazione e modifica della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)

## Protezione Ambiente Sicurezza – via Lana n. 1 – FLERO (BS)

### APPARECCHI A PRESSIONE - PED

36 - 5/9/2005	Decreto Dirigente unità organizzativa 10 agosto 2005, n. 12544	Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione
G.U. n. 121 - 26/5/2005	Circolare 23 maggio 2005	Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.
Suppl.G.U. n. 30 - 7/2/2005	Decreto 17 gennaio 2005	Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.
Suppl.G.U. n. 22 - 28/1/2005	Decreto 1 dicembre 2004, n.329	Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

### PREVENZIONE INCENDI

G.U. n. 116 - 20/5/2005	Decreto 28 aprile 2005	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi
G.U. n. 73 - 30/3/2005	Decreto 10 marzo 2005	Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
G.U. n. 73 - 30/3/2005	Decreto 15 marzo 2005	Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
G.U. n. 28 - 4/2/2005	Decreto 7 gennaio 2005	Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.
G.U. n. 150 - 30/6/2005	Decreto 6 giugno 2005	Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
G.U. n. 168 - 21/7/2005	Decreto 5 luglio 2005	Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m <sup>3</sup> .
G.U. n. 232 - 5/10/2005	Decreto 15 Settembre 2005	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

### RIFIUTI

Suppl.G.U. n. 163 - 15/7/2005	D.Lgs. 11 maggio 2005, n.133	Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
G.U. n. 201 - 30/8/2005	Decreto 3 agosto 2005	Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

## Protezione Ambiente Sicurezza – via Lana n. 1 – FLERO (BS)

RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI		
Suppl.G.U. n. 62 - 16/3/2005	D.P.C.M. 25 febbraio 2005	Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Suppl.G.U. n. 271 - 21/11/2005	D.Lgs 21 Settembre 2005 n.238	Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Con D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005 pubblicato sul S.O.G.U. n. 271 del 21.11.2005 è stata recepita la direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva denominata SEVESO III).

Il decreto è entrato in vigore il 6 dicembre 2005. Principali novità:

- ✓ È stato abrogato l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 334/99 cioè l'articolo che aveva introdotto in Italia le aziende a rischio di categoria "C" cioè le cosiddette RELAZIONI SEMPLICI; pertanto dall'entrata in vigore del decreto le aziende che rientravano in questo articolo non sono più aziende a rischio di incidente rilevante;
- ✓ Sono state ridotte le soglie di ingresso nella normativa grandi rischi per le sostanze pericolose per l'ambiente come sotto riportato:

CLASSE DELLA SOSTANZA	Limite (t)	
	Colonna 2 All. 1 Seveso bis CLASSE A2	Colonna 3 All. 1 Seveso bis CLASSE A1
Ecotossiche R50	100	200
Ecotossiche R51 e R53	200	500

- ✓ È stata modificata la metodologia di computo delle sostanze o preparati presenti in uno stabilimento quando le quantità detenute siano inferiori ai rispettivi limiti di soglia; la regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'inflammabilità e all'ecotossicità;
- ✓ È stato ampliato il campo di applicazione della normativa vigente, comprendendo anche le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico dei minerali che comportano l'impiego delle sostanze pericolose individuate nell'allegato I, nonché gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le stesse sostanze dell'Allegato I (futuro "Allegato A"), precedentemente esclusi;
- ✓ Sono stati abbassate le soglie di assoggettabilità alla normativa grandi rischi di alcune sostanze (es. nitrato d'ammonio per specifici casi e delle benzine);
- ✓ È stato previsto l'accorpamento e l'introduzione del gruppo di sostanze denominate "prodotti petroliferi" (benzine, nafta, cheroseni e gasoli) comprendendo il gasolio nella parte I dell'Allegato I ed innalzando dunque la soglia minima per l'assoggettabilità della sostanza alla legge Seveso (da 200 a 2500 tonnellate) al pari degli altri prodotti petroliferi;
- ✓ È stato innalzato delle soglie per la detenzione ed uso delle sostanze cancerogene di cui all'Allegato I (cioè quelle nominate), portandole da 1 chilo a 0,5 tonnellate,;
- ✓ l'implementazione della partecipazione dei soggetti interessati al processo della pianificazione d'emergenza, prevedendo, nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni, anche la consultazione dei lavoratori delle imprese subappaltatrici, nonché della popolazione interessata nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni;
- ✓ maggiore enfasi per la tutela del territorio limitrofo gli stabilimenti e dei suoi abitanti, con l'introduzione di nuove categorie di elementi vulnerabili (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative, infrastrutture di trasporto principali, nonché aree sensibili o di interesse naturale) da prendere in considerazione nell'ambito delle politiche di pianificazione territoriale e delle relative procedure di attuazione;
- ✓ il rafforzamento del diritto di informazione dei cittadini interessati sulle misure di sicurezza adottate dagli stabilimenti, con l'obbligo di essere fornita regolarmente e nella forma più idonea per essere facilmente compresa.

### ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE AZIENDE

Il decreto prevede che i gestori degli stabilimenti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono assoggettati alle disposizioni del D.Lgs. 334 devono:

- ✓ ENTRO TRE MESI (cioè entro il 6 marzo 2006) inviare la notifica di cui all'art. 6, comma 2 e la scheda di informazione di cui all'art. 6, comma 5 del decreto, nei modi e ai soggetti indicati dal decreto;
- ✓ ENTRO TRE MESI (cioè entro il 6 marzo 2006) redarre il documento della politica dei rischi di incidente rilevante di cui all'art. 7 del decreto;
- ✓ ENTRO TRE MESI (cioè entro il 6 marzo 2006) attuare il sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 7 del decreto;
- ✓ ENTRO UN ANNO (cioè entro il 6 dicembre 2006) inviare il Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 8, comma 1 del decreto;
- ✓ ENTRO TRE MESI (cioè entro il 6 marzo 2006) predisporre il piano di emergenza interno di cui all'art. 11 del decreto;
- ✓ ENTRO UN ANNO (cioè entro il 6 dicembre 2006) trasmettere le informazioni di cui all'art. 11, comma 4 del decreto ai soggetti individuati dal comma 4 del decreto nonché al Comando Provinciale dei VVF competente per territorio.

Nel sito [WWW.STUDIOPAS.IT](http://WWW.STUDIOPAS.IT) potrete trovare:

- Nella sezione News potrete trovare tutte le novità in materia di sicurezza, ambiente ed ecologia.
- Nella sezione Legislazione novità metteremo a disposizione tutte gli ultimi documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
- Nella sezione Argomenti potrete accedere a tutta la legislazione in materia di sicurezza, ambiente ed ecologia, che potrete visualizzare, scaricare o stampare in formato Word.